


UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

SENT 16592/23

N.RG 44942 / 2022

REP 6599/23



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma  
3^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Roma Dott. FRANCESCO STORELLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 44942 / 2022 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2022

TRA

CONSERF SRLS (15374991006), rappr. e dif. dall'Avv. DAVIDE MARTINO  
(MRTDVD82D01F839L)

PARTE ATTRICE CONTRO

DYNAMIC RETAIL SPA (03436130243),rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Si espongono direttamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall'art. 132 co.2 nr. 4) del cpc  
La Conserf srls, in qualità di rappresentante sostanziale di [REDACTED] Roberto, Di [REDACTED] Maura e [REDACTED] Marco, ha convenuto in giudizio la Dinamica Retail spa per sentirla condannare al pagamento in suo favore, per [REDACTED] Roberto, della somma di euro 1.310,10 , per [REDACTED] Maura di € 2.280,40 e di [REDACTED] Marco di € 3.027,88 per per commissioni di intermediario, gestione del finanziamento, provvigioni , spese di istruttoria ed interessi trattenuti indebitamente e così complessivamente pari ad € 6.618,38.

Parte attrice ha dedotto che i suoi rappresentati hanno stipulato i seguenti contratti di cessione dello stipendio: n. 34285 il [REDACTED], n. 28858 [REDACTED] Maura, n. 31134 [REDACTED] Marco.

scadenza dei prestiti ai consumatori (**contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all'acquisto di beni e servizi**) il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento. La Corte di Giustizia ha interpretato il citato art. 16 in senso «più favorevole al consumatore», considerando la durata residua del contratto, ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve riguardare «il costo totale del credito» e non solo i costi *recurring*.

Il legislatore, pur dando seguito alla sentenza della Corte di giustizia, con un emendamento contenuto nella legge di conversione del decreto legge Sostegni-*bis*», che ha recepito il principio espresso dalla sentenza citata, ne aveva limitato l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), mantenendo, al contempo, fermo lo status quo ante e, quindi, la ripetibilità dei soli costi *recurring* non maturati – per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.

Tale risultato era stato ottenuto mediante il richiamo alle norme secondarie della Banca d'Italia che avallavano l'interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i costi *recurring*.

*Orbene, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la predetta disposizione normativa* e, pertanto, anche in considerazione degli sviluppi interpretativi giurisprudenziali affermatasi a seguito della sentenza Lexitor, al consumatore spetta sia il rimborso dei costi, cosiddetti “recurring” che di quelli up front come quelli per cui è causa.

In ordine al criterio di calcolo dei costi, la convenuta non ha contestato il criterio di calcolo e pertanto non sussiste incertezza sull'ammontare delle stesse.

Le spese processuali, in conseguenza della novità e complessità della questione trattata, e valutata la pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta in materia successivamente all'instaurazione del giudizio, vengono compensate tra le parti in ragione della metà.

#### P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da  
CONSERF SRLS ,  
nei confronti di  
DYNAMIC RETAIL SPA ,


ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Dinamica Retail spa in persona di chi legalmente la rappresenta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 6.618,38 tre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, nonché alle spese e competenze di giudizio che liquida, già operata la disposta compensazione parziale sui compensi, in euro 237,00 per borsuali documentate ed euro 1.100,00 per competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori fiscali come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, li 1-9-2023

Il Giudice di Pace

Dott. FRANCESCO STORELLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
5 - SET 2023  
UFFICIO CREDIZIARIO  
Dott.ssa Marilisa Cianflone